



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/01 E NORME CORRELATE DI **FRONERI ITALY S.R.L.**

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

CRONOLOGIA DELLE PRECEDENTI APPROVAZIONI

3	<p>D.LGS. 75/2020: A) FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE E FRODE IN AGRICOLTURA (ART. 24 D.LGS. 231/01); B) PECULATO, PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI, ABUSO D'UFFICIO QUALORA IL FATTO OFFENDA GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25 D.LGS. 231/01); C) DICHIARAZIONE, INFEDELE, OMESSA DICHIARAZIONE, INDEBITA COMPENSAZIONE SE COMMESSI NELL'AMBITO DI "SISTEMI FRAUDOLENTI TRANSFRONTALIERI" E SE L'IMPOSTA IVA EVASA NON È INFERIORE A DIECI MILIONI DI EURO (ART. 25 D.LGS. 231/01); D) REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. 231/01).</p> <p>D.LGS. 184/2021: FRODI E FALSIFICAZIONI DEI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (NUOVO ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/01); D.LGS. 195/2021: ESTENSIONE DELLE CONDOTTE DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO COMPRENDENDO ANCHE CIRCOSTANZE RIGUARDANTI DENARO O COSE PROVENIENTI DA CONTRAVVENZIONI E, NEL CASO DELLA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO, ANCHE I DELITTI DI NATURA COLPOSA (MODIFICATO ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/01).</p> <p>INTEGRAZIONE DELLA METODOLOGIA DI RISK ASSESMENT.</p>	14.10.2022
2	<p>TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (L. 3/2019), FRODI SPORTIVE (L. 39/2019), FRODI IVA (L. 117/2019, RECEPIMENTO DIRETTIVA UE/2017/1371), REATI CIBERNETICI (L. 133/2019), REATI TRIBUTARI (L. 157/2019).</p> <p>REVISIONE DELL'ORGANIGRAMMA SOCIETARIO.</p>	29.10.2020
1	<p>PRIMA EMISSIONE IN VIRTÙ DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. N. 231/2001 E NORME CORRELATE</p>	30.03.2018

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Indice

DEFINIZIONI

PARTE GENERALE

1. **Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**
 - 1.1. Introduzione
 - 1.2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente
 - 1.3. Il Catalogo dei reati presupposto 231
 - 1.4. La natura della responsabilità dell'ente e relative sanzioni
 - 1.5. L'esenzione della responsabilità
2. **L'adozione del Modello**
 - 2.1. Finalità
 - 2.2. Struttura
 - 2.3. Realizzazione
 - 2.4. Destinatari
3. **L'Organismo di Vigilanza**
 - 3.1. Composizione e nomina
 - 3.2. Cause d'ineleggibilità e di decadenza. Cessazione, rinuncia e revoca
 - 3.3. Funzioni
 - 3.4. Poteri
 - 3.5. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza
4. **Il Sistema disciplinare**
5. **Il Sistema delle denunce**
6. **L'aggiornamento del Modello**
7. **La comunicazione e la diffusione del Modello**
8. **La formazione del personale**

PARTE SPECIALE

1. **Il Process Assessment e il Risk Management**
 - 1.1. L'esame della documentazione aziendale
 - 1.2. I questionari di autovalutazione
 - 1.3. L'approccio metodologico
 - 1.4. Le risultanze dell'analisi

Sezione A: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

A1. Le fattispecie di reato

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	3 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- A2. Le attività sensibili
- A3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- A4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione
- A5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- B1. Le fattispecie di reato
- B2. Le attività sensibili
- B3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- B4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione
- B5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione C: Delitti di criminalità organizzata anche transnazionale

- C1. Le fattispecie di reato
- C2. Le attività sensibili
- C3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- C4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione D: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- D1. Le fattispecie di reato
- D2. Le attività sensibili
- D3. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione
- D4. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- D5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione E: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- E1. Le fattispecie di reato
- E2. Le attività sensibili
- E3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- E4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione F: Delitti contro l'industria ed il commercio

- F1. Le fattispecie di reato
- F2. Le attività sensibili
- F3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- F4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione G: Reati societari

- G1. Le fattispecie di reato
- G2. Le attività sensibili
- G3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- G4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	4 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Sezione H: Delitti contro la personalità individuale

- H1. Le fattispecie di reato
- H2. Le attività sensibili
- H3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- H4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione I: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- I1. Le fattispecie di reato
- I2. Le attività sensibili
- I3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- I4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione L: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- L1. Le fattispecie di reato
- L2. Le attività sensibili
- L3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- L4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione
- L5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione M: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- M1. Le fattispecie di reato
- M2. Le attività sensibili
- M3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- M4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione N: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- N1. Le fattispecie di reato
- N2. Le attività sensibili
- N3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- N4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione O: Reati ambientali

- O1. Le fattispecie di reato
- O2. Le attività sensibili
- O3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- O4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione P: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- P1. Le fattispecie di reato
- P2. Le attività sensibili
- P3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- P4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	5 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Sezione Q: Reati tributari

- Q1. Le fattispecie di reato
- Q2. Le attività sensibili
- Q3. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo
- Q4. Cronologia dell'aggiornamento della Sezione
- Q5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	6 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

DEFINIZIONI

Ragione Sociale: Froneri Italy S.r.l.

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, successive modifiche ed integrazioni.

Reati: i reati contemplati dal D.lgs. 231/01 e dalle norme correlate.

Catalogo dei reati: riepilogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti allegato al Documento di Sintesi del Modello.

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 e norme correlate di Froneri Italy S.r.l.

Destinatari del Modello: tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi Protocolli di attuazione.

Organismo di Vigilanza: l'Organismo previsto dal paragrafo 3, Parte Generale, del presente Documento di Sintesi del Modello.

Codice Etico: il Codice allegato al presente Documento di Sintesi del Modello.

Collaboratori e consulenti: soggetti esterni che prestano attività lavorativa di carattere parasubordinato e/o autonomo per la Società.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	7 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”), disciplina, introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. “enti”).

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità che colpisce l’ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all’art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali: la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, emanata a Bruxelles il 26 maggio 1997, la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d’Europa (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Svizzera), il legislatore italiano introduce, dunque, la responsabilità della *societas*, intesa “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente*” (così la Relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

S’innova così l’assetto normativo: prima del D.lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell’ente, per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio da amministratori e/o dipendenti, era circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte (e solo in caso di insolvibilità del condannato, art. 197 c.p.) e all’obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili (art. 185 c.p.).

1.2. I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

I presupposti della responsabilità amministrativa sono indicati nell’art. 5 del D.lgs. 231/01:

“L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	8 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- b) da persone sottoposte alla direzione o alla Vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Pertanto, si incorre nella responsabilità amministrativa 231 se:

1. LA COMMISSIONE DEL REATO PRESUPPOSTO È AVVENUTA DA PARTE DI SOGGETTI QUALIFICATI

Per "soggetti qualificati" si intendono tanto i soggetti interni, ossia i cd. "apicali" ed i c.d. "sottoposti" quanto i soggetti esterni all'ente quali consulenti o intermediari.

Sono "SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE" coloro che:

- rivestono formalmente la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente,
- esercitano, di fatto, la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente che li pone direttamente a conoscenza di informazioni sensibili e privilegiate. Rileva ad esempio la figura dell'amministratore di fatto, così come definito dall'art. 2639 c.c.);
- esercitano la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e/o svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima nell'ambito di strutture decentrate.

Per i reati commessi da tali soggetti vi è un'inversione dell'onere della prova e spetta all'ente dimostrare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a individuare e prevenire reati del genere di quello verificatosi;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01, aver affidato ad un apposito organo (il c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento;
- l'elusione fraudolenta del Modello attraverso la trasgressione, volontaria, delle regole specifiche dettate dal medesimo da parte degli autori del reato (soggetti in posizione apicale).

Sono "SOGGETTI IN POSIZIONE SUBALTERNA" (o "sottoposti") coloro che sono subordinati alle figure in posizione apicale. Di regola assumerà rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma potranno rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei soggetti posti ai Vertici dell'ente.

Secondo l'art. 7, infatti, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	9 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

obblighi di direzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia *“adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* (art. 7 commi 1 e 2 del D.lgs. 231/01).

È il Pubblico Ministero che ha l'onere di provare l'omessa direzione o vigilanza ed il collegamento fra questa ed il reato commesso.

2. IL REATO PRESUPPOSTO È STATO COMMESSO NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELL'ENTE

I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente:

- l'**interesse** coincide con la politica adottata dall'impresa. Si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento. Si può valutare ex ante (ossia prima dell'evento-reato);
- il **vantaggio**, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente (anche in termini di risparmio di costi o maggiori utili). Si configura come il vantaggio/beneficio tratto dal reato. Si può valutare ex post (ossia dopo l'evento-reato).

La responsabilità è esclusa soltanto *“nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi”* e non dell'ente.

3. L'ENTE È IMPUTABILE PER COLPA ORGANIZZATIVA

La colpa organizzativa della Società consiste nella mancata o insufficiente predisposizione e attuazione di una struttura organizzativa interna dotata di efficacia preventiva rispetto alla commissione dei reati contemplati dalla normativa 231.

In sostanza, scaturisce dall'espressione di scelte di politiche aziendali errate o quantomeno superficiali.

1.3. IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO 231

I reati che impegnano la responsabilità dell'ente sono tassativamente indicati dal legislatore.

Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto), la responsabilità dell'ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto, anche ad altre numerose ipotesi.

Attualmente le fattispecie del Decreto che fanno sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente sono costituite da:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	10 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- reati transnazionali (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006).

Una forma di responsabilità amministrativa dell'ente, che tuttavia non discende dalla commissione di reati bensì dal verificarsi di un illecito amministrativo, è altresì prevista dall'art. 187-quinquies TUF, per gli illeciti amministrativi di abuso d'informazioni privilegiate di cui all'art. 187-bis TUF e di manipolazione del mercato di cui all'art. 187-ter TUF.

L'elenco dei reati sopra indicati è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore: è, infatti, già allo studio l'introduzione dei reati tributari. Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce, come si dirà, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati.

Gli enti che hanno la sede principale nel territorio italiano possono essere chiamati a rispondere anche di reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 4 del Decreto.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	11 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

1.4. LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E RELATIVE SANZIONI

La natura della responsabilità introdotta dal Decreto è oggetto di discussione. Per quanto formalmente definita “*amministrativa*”, è nella realtà una responsabilità molto vicina a quella penale: per la precisione le sanzioni sono di carattere amministrativo mentre il procedimento è regolato dal diritto processuale penale.

La competenza di individuare gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale che la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **PECUNIARIE:** si applicano quando è riconosciuta la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote», in relazione alla gravità dell'illecito, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio ovvero ne ha ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulta di particolare tenuità. La sanzione, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso, nonché se l'ente ha adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

Il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta spetta all'ente con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente;

- **INTERDITTIVE:** si applicano in specifici casi, possono essere temporanee (da 3 mesi a 2 anni) o definitive nel caso di reiterazione dell'illecito e possono essere applicate già in fase di indagine quali misure cautelari. Comportano:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi o contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi,
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **CONFISCA DEL PREZZO/PROFITTO DEL REATO O DI SOMME DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI VALORE EQUIVALENTE AL PREZZO/PROFITTO DEL REATO:** si realizza sempre, anche nel caso di non responsabilità dell'ente a seguito del sequestro;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	12 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA:** si realizza solo se all'ente è stata applicata la sanzione interdittiva. Viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Queste sanzioni così come il sequestro (preventivo o conservativo) conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'ente ma possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero già nel corso delle indagini preliminari, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 45 e ss. del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente e pericolo di reiterazione del reato.

Sono previste alcune **CIRCOSTANZE ATTENUANTI** del reato che si realizzano nelle seguenti condizioni:

- se è prevalente l'interesse del colpevole o di terzi;
- l'ente ha conseguito un vantaggio considerato «minimo» o il danno è di particolare tenuità;
- nel caso di «ravvedimento operoso», ovvero se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha:
 - a) risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato o si è efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) adottato (o aggiornato) ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati dello stesso genere di quello verificatosi;
 - c) messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta disciplinata dalle norme del diritto penale.

1.5. L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ

Si può ottenere l'esimente se prima della commissione del reato:

1. SONO STATI PREDISPOSTI MODELLI ORGANIZZATIVI, DI GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/01 prevede la possibilità per l'ente di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, e art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/01, il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	13 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- e. introdurre un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- f. prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello) al fine di assicurare l'efficace attuazione del Modello.

2. È STATO NOMINATO UN ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01, la Società affida ad un apposito organo, cosiddetto "*Organismo di Vigilanza*" (di seguito anche "*OdV*") il compito di:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta; sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte.

3. IL REATO È STATO COMMesso A SEGUITO DI UNA VIOLAZIONE FRAUDOLENTE DEL MODELLO

È altresì necessario che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il Modello (art. 6, comma 1, lett. c) del D.lgs. 231/01).

L'adozione di un Modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto, rimettendola alla scelta discrezionale dell'ente. Esso, tuttavia, è l'unico strumento che ha l'ente per svolgere un'azione di prevenzione dei reati, dimostrare la propria "*non colpevolezza*" ed evitare le sanzioni previste dal Decreto.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO

In conformità alle disposizioni del D.lgs. 231/01, la Società, con prima Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2018, ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "*Modello*") e lo ha aggiornato con la presente revisione.

Il Modello è stato aggiornato in data 29 ottobre 2020 e con la presente nuova versione.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	14 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e Protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo a individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del Decreto.

L'adozione di un Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio Sistema di controllo interno.

2.1 FINALITÀ

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati ma altresì di rendere edotti tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società (appartenenti o meno all'organico della impresa), delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole e della possibilità di commissione di reati, cui consegue l'applicazione di sanzioni, in capo all'autore del reato e alla Società, ai sensi del Decreto.

Il Modello intende dunque sensibilizzare il personale della Società, i collaboratori esterni e i *partner*, richiamandoli a un comportamento corretto e trasparente, all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, al rispetto di tutte le regole e procedure.

Sotto questo profilo, il Modello nel suo complesso forma, insieme al Codice Etico, un *corpus* organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Il Modello detta prescrizioni specifiche, finalizzate a prevenire particolari tipologie di reato, secondo le disposizioni del Decreto. Il Codice Etico, approvato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2018 è invece:

“La Carta o il Sistema di Valori e Principi”

che deve ispirare la condotta della Società nel perseguimento degli obiettivi sociali.

2.2 STRUTTURA

Il presente Documento di Sintesi del Modello è composto di una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello, e di una Parte Speciale, che costituisce il cuore del Modello stesso ed è suddivisa in tante Sezioni ove sono individuate le diverse fattispecie criminose rispetto alle quali, in sede di individuazione delle aree a rischio, si è evidenziato un potenziale rischio di commissione nell'ambito della Società.

La **Parte Generale** descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, ne individua i destinatari e ne definisce la finalità e la struttura. Detta, inoltre, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono all'aggiornamento del Modello, il Sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

La **Parte Speciale** si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che devono essere prevenute e le attività *“sensibili”* (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	15 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

reato). A questo proposito la Società ha raggruppato, come già indicato, in *quindici* categorie i reati di cui al D.lgs. 231/2001 che sono stati oggetto di mappatura dei rischi e per i quali sono state eventualmente dettate regole organizzative e di comportamento:

1. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
3. Delitti di criminalità organizzata anche transnazionali.
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
6. Delitti contro l'industria ed il commercio.
7. Reati societari.
8. Delitti contro la personalità individuale.
9. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
10. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
13. Reati ambientali.
14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
15. Reati tributari.

Per ciascuna tipologia di reato, la Parte Speciale contiene una breve descrizione della fattispecie criminosa, individua le attività sensibili e definisce i principi generali che devono guidare la Società nell'individuazione delle regole di organizzazione e gestione delle attività e nella definizione dei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

2.3 REALIZZAZIONE

Per la redazione del Modello organizzativo 231 la Società, con la guida di esperti del settore, ha tenuto conto:

1. delle disposizioni del Decreto,
2. della Relazione ministeriale accompagnatoria,
3. dei principi generali che, secondo consolidata interpretazione, devono ispirare un adeguato Sistema di controllo interno,

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	16 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

4. delle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001”, elaborate da Confindustria il 7 marzo 2002 e via via aggiornate nel corso del tempo,
5. delle *Best Practices* aziendali,
6. dei precedenti giurisprudenziali in materia e delle interpretazioni fornite dagli operatori del settore,
7. dei numerosi ed approfonditi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza annotata della Rivista 231.

La Società aveva altresì tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a disciplinare il governo societario, quali lo Statuto e le linee organizzative in materia di direzione e coordinamento della Società, nonché delle procedure operative adottate dalle singole Direzioni/Funzioni.

La Società aveva così messo in atto un progetto interno, sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del Decreto. Queste attività, suddivise in fasi successive, sono compiutamente descritte nella Parte Speciale.

2.4 DESTINATARI

Sono destinatari del Modello tutti coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima;
- intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell’attività;
- collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.) e/o autonomo.

Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o vigilanza del Vertice aziendale della Società.

Inoltre, per quanto non siano ricompresi tra i soggetti che comportano la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto, il Modello 231 si rivolge anche al Collegio Sindacale della Società, in considerazione dell’astratta possibilità che lo stesso agisca nei fatti quale gestore della Società e, comunque, al fine di orientare il comportamento di tutti coloro che rivestono ruoli di responsabilità all’interno dell’ente.

L’insieme dei destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Protocolli di attuazione.

Il Modello è comunicato ai destinatari, con le modalità stabilite nei successivi paragrafi.

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	17 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**3.1 COMPOSIZIONE E NOMINA**

L'Organismo di Vigilanza è composto di risorse esperte non appartenenti alla compagine societaria e perciò dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo interno, di competenze specifiche in materia, provvisto dei requisiti di:

- **AUTONOMIA:** è soddisfatto sia per le garanzie prestate dall'attuale composizione, con l'attribuzione del ruolo anche a membri esterni sia per la regolamentazione dei criteri di revoca dell'incarico che lo rende quanto più possibile indipendente dal Vertice Aziendale;
- **INDIPENDENZA** dell'esercizio delle funzioni: è adempiuto all'atto della istituzione tramite la dotazione di un idoneo budget da impiegare per l'espletamento dei propri compiti. L'Organismo fornisce annualmente rendiconto delle somme eventualmente utilizzate;
- **COMPETENZA PROFESSIONALE** è assicurata stante la conoscenza della normativa rilevante, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche e soprattutto di natura penale. La presenza di soggetti esterni all'Ente, stabilmente vicini alle aree sensibili, agevola l'esercizio delle funzioni dell'OdV, attraverso la messa a disposizione di specifiche competenze tecniche e la conoscenza della realtà aziendale elemento, quest'ultimo, che costituisce condizione essenziale per l'efficace azione dell'Organismo stesso;
- **CONTINUITÀ DI AZIONE:** è garantita dall'istituzione di un Organismo *ad hoc* che si riunisce periodicamente con le risorse interne, dalla realizzazione di Audit specifici di controllo e dallo svolgimento con costanza della propria attività. È sufficiente, infatti, dimostrare un impegno anche non esclusivo purché prevalente dell'OdV e idoneo, comunque, ad assolvere con continuità ed efficienza alle varie incombenze connesse con le sue funzioni tipiche.

L'Organismo di Vigilanza adotta in autonomia proprie regole di funzionamento definite nel cosiddetto "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*" del quale il Consiglio di Amministrazione prende formalmente atto ad ogni suo ulteriore aggiornamento.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza definisce le modalità di svolgimento dell'incarico, di raccolta e conservazione della documentazione nonché gli obblighi di riservatezza cui è tenuto il singolo componente dell'Organismo stesso.

In considerazione delle dimensioni aziendali e del numero di attività sensibili in cui la Società è impegnata, l'Organismo di Froneri Italy S.r.l. ha composizione di tipo collegiale.

Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto, così come sinora interpretate dalla giurisprudenza, dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida Confindustria, tenendo altresì conto della dimensione e struttura organizzativa aziendale, con Delibera del 05.04.2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato l'Organismo di Vigilanza.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	18 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

3.2 CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA. CESSAZIONE, RINUNCIA E REVOCA

Costituiscono cause d'**ineleggibilità e/o decadenza** dei membri dell'OdV:

1. l'interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l'incapacità ad esercitare ovvero l'interdizione temporanea ad esercitare negli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. la condanna, anche se in primo grado, salvi gli effetti della riabilitazione: per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001; per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
4. una grave infermità che non consenta ai componenti di poter proseguire regolarmente con le attività di cui sono responsabili o che li costringa ad un'assenza superiore ai sei mesi;
5. il venir meno dei requisiti di eleggibilità: autonomia, indipendenza e continuità d'azione tipici dell'Organismo;
6. l'inadempimento dell'incarico affidato;
7. la sentenza di primo grado a carico della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 e norme correlate oppure in esito a un procedimento penale concluso mediante una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. ss. ove risulti dalle motivazioni della sentenza "*l'omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'OdV secondo le disposizioni del Decreto art. 6, comma 1, lett. d).

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo stesso impegnandosi, per il caso in cui ricorresse una delle predette situazioni e fermo restando, in tal evenienza, l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione onde consentire la sostituzione nell'incarico.

L'Organismo ha durata triennale. I membri possono essere rinominati e rimangono comunque in carica fino all'accettazione dei successori.

La **cessazione** dalla carica è determinata, oltre che dalla scadenza del periodo di durata, da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente, e, per quanto riguarda i membri interni alla Società nominati in ragione della funzione aziendale ricoperta, dal venir meno della titolarità di tale funzione. In caso di cessazione per qualunque causa di un membro dell'Organismo, il CdA provvede senza ritardo alla sua sostituzione con un'apposita delibera. In tal caso, il membro

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	19 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

sostituito dura in carica fino alla scadenza degli altri. In caso di cessazione del Presidente le relative funzioni sono assunte, fino all'accettazione del nuovo Presidente, dal membro più anziano.

La **rinuncia** da parte dei membri dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri dell'Organismo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'Organismo si è ricostituita, in seguito all'accettazione dei nuovi membri.

La **revoca** dell'incarico conferito a uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, per giusta causa.

L'Organismo di Vigilanza, dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione, resta in carica fino alla scadenza del mandato e successivamente, in caso non sia nominato un altro Organismo, fino a revoca o a nuova nomina di altro OdV. Questo è comunque sempre rinnovabile. Di conseguenza è implicito il regime di *prorogatio* che evita la *vacatio*.

3.3 FUNZIONI

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
2. sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello, in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

L'Organismo è pertanto tenuto tra l'altro a:

- effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare eventuali nuove aree sensibili ai sensi del Decreto;
- verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo, ove necessario, eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale e della normativa vigente;
- verificare nel tempo la validità del Modello promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, le azioni necessarie affinché lo stesso sia attualmente efficace nella prevenzione dei reati;
- attivare, in esecuzione del Modello, idonei flussi informativi che gli consentano di essere costantemente aggiornato, dalle strutture aziendali interessate e dagli organi societari, sulle attività sensibili nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;
- predisporre periodicamente le comunicazioni per il Vertice aziendale;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	20 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- promuovere presso la struttura aziendale o gli organi sociali competenti l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello;
- esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
- effettuare verifiche periodiche presso le aree e/o Direzioni/Funzioni aziendali ritenute a rischio di reato per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello;
- collaborare e coordinarsi con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione acquisendo la documentazione da essi predisposta;
- promuovere presso la competente struttura aziendale un adeguato processo formativo/informativo per il personale e in genere per tutti i soggetti destinatari del Modello e verificarne l'attuazione;
- dettare specifiche modalità per assicurare il coordinamento con gli eventuali organismi istituiti presso le altre Società del Gruppo economico di appartenenza.

3.4 POTERI

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri così sinteticamente indicati e specificati:

- svolgere attività ispettive periodiche, secondo i tempi e le modalità dallo stesso stabiliti. Resta fermo il suo potere di procedere a ispezioni a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, come elencate nella Parte Speciale del Modello;
- chiedere informazioni e documenti in merito alle attività sensibili a tutti i destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, terzi ecc.) e, laddove necessario, alla Società di Revisione;
- chiedere informazioni ai Direttori/Responsabili interessati dalle attività sensibili;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società e del Datore di lavoro (o suo Delegato) per il tema inerente all'igiene, alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisponendo una relazione sulla attività svolta secondo quanto previsto dal Protocollo operativo e proponendo al Responsabile Risorse Umane e Legale l'eventuale adozione di sanzioni disciplinari;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e dei Protocolli etico organizzativi di prevenzione, ed ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni all'OdV;
- valutare, alla luce dell'attività svolta, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e formulare

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	21 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

proposte in tal senso al Consiglio di Amministrazione così come per eventuali modifiche dei Protocolli di attuazione del Modello;

- supportare il Responsabile Risorse Umane e Legale per la definizione di programmi di formazione del personale.

L'Organismo di Vigilanza dispone sia della **libertà di accesso** alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e funzioni, sia della **libertà d'iniziativa** quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello presso le aree e/o Direzioni/Funzioni aziendali ritenute a rischio reato.

In capo a tutte le direzioni/funzioni aziendali, ai dipendenti e ai membri degli organi sociali, sussiste pertanto **l'obbligo di ottemperare alle richieste d'informazioni** inoltrate dall'Organismo di Vigilanza.

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale.

3.5 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.lgs. 231/01, è definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza e dall'Organismo di Vigilanza verso tali destinatari e verso gli Organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e segnala tempestivamente allo stesso, per gli opportuni provvedimenti:

- le violazioni accertate del Modello ed ogni notizia sui reati di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni da parte dei destinatari;
- ogni informazione rilevante per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l'efficace attuazione del Modello e per il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza redige semestralmente una Relazione scritta al CdA, che può essere oggetto di condivisione ed approfondimento con il Collegio Sindacale.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale possono richiedere, di volta in volta, che la Relazione contenga informazioni ulteriori.

L'Organismo di Vigilanza predispone annualmente un rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione dello stesso, segnalando immediatamente ogni eventuale notizia di reato e ogni violazione del Modello o dei Protocolli aziendali dallo stesso richiamati.

La comunicazione all'Organismo di Vigilanza avviene tramite posta elettronica presso la seguente casella di posta riservata: odv.froneri@it.froneri.com Qualora l'accesso al sistema informatico non sia possibile o non sia disponibile, la comunicazione può avvenire tramite posta fisica interna indirizzata e consegnata all'OdV con la dicitura "*riservata-personale*" (e non deve essere aperta da nessun altro soggetto).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	22 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Per completezza informativa si rimanda ai contenuti del Protocollo etico organizzativo n. 6/2018 “Definizione degli obblighi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza”.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

In conformità all’art. 6, comma 2, lett. e) e all’art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/01, la Società ha adottato un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni, che compongono il Sistema disciplinare, sono individuate dalla Società in base ai principi di proporzionalità ed effettività in base all’idoneità a svolgere una funzione deterrente (e, successivamente, realmente sanzionatoria), e tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (dipendenti o dirigenti, amministratore, sindaco o collaboratori).

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento instauratosi nei confronti del responsabile della violazione commessa; ciò poiché la violazione delle regole di condotta adottate dalla Società con il Modello si rileva indipendentemente dal fatto che tale violazione costituisca o no un illecito penalmente rilevante.

In ogni caso, per completezza informativa, si rimanda ai contenuti del Protocollo etico organizzativo n. 4/2018 “Gestione del Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori”.

5. IL SISTEMA DELLE DENUNCE

In ottemperanza ai contenuti della Legge 30 novembre 2017 n. 179, vi è stata una integrazione al testo del Decreto ad opera della Legge sul *whistleblowing* al fine di inserire principi di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. Infatti, all’art. 6 del D.lgs. 231/01, dopo il comma 2, sono stati inseriti i seguenti commi:

- *2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*
 - a) *uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
 - b) *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;*
 - c) *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	23 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- d) *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*
- *2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*
 - *2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.*

Pertanto, in conformità all'art. 6, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.lgs. 231/01, la Società ha adottato un Sistema delle denunce al fine di inserire principi di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. L'obiettivo di tale Sistema è individuato nel:

- garantire lo sviluppo del potenziale di collaborazione da parte del personale e dei collaboratori dell'Azienda per la denuncia delle ipotesi di reato contemplate dal D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate, anche a livello di tentativo,
- tutelare l'impresa attraverso le segnalazioni/denunce,
- identificare tempestivamente i pericoli insiti nell'organizzazione idonei a ledere il valore della stessa,
- identificare i soggetti che non perseguono la legalità d'impresa,
- incrementare le possibilità di poter beneficiare del Rating di legalità grazie alla concreta diminuzione degli illeciti derivanti dalle segnalazioni dei propri collaboratori,
- rafforzare la Corporate Reputation dell'impresa,
- rafforzare la figura del whistleblower nonché quella dei soggetti danneggiati dalle denunce in un'ottica di bilanciamento delle tutele,
- non accettare incondizionatamente l'"obbligo di fedeltà" del lavoratore a favore di un generalizzato "codice del silenzio" che potrebbe nuocere maggiormente sia all'individuo che all'ente a cui appartiene.

In ogni caso, per completezza informativa, si rimanda ai contenuti del Protocollo etico organizzativo n. 10/2018 "Gestione delle denunce (Sistema di whistleblowing)".

6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	24 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza segnala al citato CdA, in forma scritta, la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale necessità con una specifica nota informativa.

L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte ai Consiglieri per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dal CdA devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche che riguardano i Protocolli di attuazione del Modello sono adottate direttamente dalle Direzioni/Funzioni aziendali interessate, sentito l'Organismo di Vigilanza, che può esprimere parere e formulare proposte in tal senso.

7. LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i destinatari, come individuati nel paragrafo 2.4.

Il Modello è comunicato, a cura del Responsabile Risorse Umane e Legale, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. bacheca aziendale, invio per posta elettronica, etc.), ivi compreso l'eventuale sistema intranet aziendale. Sono stabilite a cura del Responsabile sopra citato, sentito l'Organismo di Vigilanza, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentiti il Responsabile Risorse Umane e Legale e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni, destinatari del Modello, e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Documento di Sintesi del Modello.

8. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società prevede l'attuazione di programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello globalmente inteso da parte del personale della Società (dipendenti, collaboratori esterni e membri degli organi sociali).

La partecipazione ai suddetti programmi formativi è tracciata e obbligatoria.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello ed allo svolgimento di mansioni che possono influenzare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (percorsi di formazione speciale).

Il Piano di formazione prevede l'analisi del contenuto dei singoli corsi, della loro frequenza, nonché la previsione e l'effettuazione di controlli di qualità sul contenuto dei programmi medesimi.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	25 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Un programma specifico con tema i Protocolli etico organizzativi del Modello deve essere indirizzato ai relativi Responsabili.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con il Responsabile Risorse Umane e Legale, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dal Responsabile Risorse Umane e Legale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	26 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

PARTE SPECIALE

INTERVENTO DEL LEGISLATORE	ARTICOLI DEL D.LGS. 231/01	DENOMINAZIONE DELLA FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO
D.lgs. 231/01, D.lgs. 75/20	24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
L. 48/08, L. 133/19	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
L. 94/09, L. 236/16	24-ter	Delitti di criminalità organizzata
D.lgs. 231/01, L. 190/12, L. 3/19, D.lgs. 75/20	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
D.lgs. 350/01	25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
L. 99/09	25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
D.lgs. 61/02, L. 262/05, L. 190/12, L. 69/15, D.lgs. 38/17	25-ter	Reati societari
L. 7/03	25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
L. 7/06	25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
L. 228/03, L. 199/16	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
L. 62/05	25-sexies	Abuso di mercato
L. 123/07, D.lgs. 81/08 D.lgs. 106/09, L. 3/2018	25-septies	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
L. 231/07, L. 186/14, D.lgs. 195/21	25-octies	Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
D.lgs. 184/21	25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
L. 99/09	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
L. 116/09	25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
D.lgs. 121/11, L. 68/15 - D.lgs. 21/18	25-undecies	Reati ambientali
D.lgs. 109/12, L. 161/17	25-duodecies	Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
L. 167/17, D.lgs. 21/18	25-terdecies	Razzismo e xenofobia
L. 39/19	25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o [...]
L. 157/19, D.lgs. 75/20	25-quinquiesdecies	Reati tributari
D.lgs. 75/20	25-sexiesdecies	Contrabbando
L. 146/06		Reati transnazionali

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

1. IL PROCESS ASSESSMENT E IL RISK MANAGEMENT

La Società è giunta, attraverso un processo di valutazione, all'individuazione dei principi e delle regole generali di organizzazione, svolgimento e controllo delle attività facendo ricorso alla metodologia di Process Assessment e Risk Management che è di seguito descritta.

1.1. L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

La Società aveva preliminarmente proceduto ad un approfondito esame di tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della redazione del Modello, come di seguito indicata:

- l'organigramma aziendale;
- la documentazione concernente il sistema di *corporate governance* esistente;
- l'analisi ambientale;
- altra documentazione storica.

L'analisi dei documenti aveva consentito di avere il quadro completo della struttura organizzativa aziendale e della ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

Non solo, la Società di consulenza incaricata aveva esaminato il contesto di riferimento in cui opera la Società, aveva effettuato l'analisi storica in termini di propensione al rischio ed in termini di volontà di adeguamento alla normativa del Decreto.

1.2. I QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE

Insieme all'analisi dei documenti, sono stati analizzati i mirati questionari di autovalutazione volti a rappresentare il livello di rischio residuo di commissione dei reati, previsti dal Decreto e astrattamente configurabili nell'ambito delle attività realizzate dalla Società.

Sono stati somministrati i seguenti questionari:

1. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 24 D.lgs. 231/01 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con Autorità di Pubblica Vigilanza;
2. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25 D.lgs. 231/01 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
3. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 - Delitti contro l'industria ed il commercio;
4. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-ter D.lgs. 231/01 - Reati societari;
5. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-quinquies D.lgs. 231/01 - Delitti contro la personalità individuale;
6. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-septies D.lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
7. Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-undecies D.lgs. 231/01 - Reati ambientali;
8. Gestione e governo del rischio legato all'area Legale e contenzioso;
9. Gestione e governo del rischio legato all'area Corporate Governance, Risk & Compliance;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	28 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

10. Gestione e governo del rischio legato all'attività del Presidente e/o Amministratore Delegato;
11. Gestione e governo del rischio legato all'area acquisti e approvvigionamenti;
12. Gestione e governo del rischio legato all'attività nei Gruppi di imprese;
13. Gestione e governo del rischio legato all'area commerciale.

Le Direzioni/Funzioni interessate in questa fase, e che continuano ad essere interessate in occasione di nuovi reati presupposto o nuove famiglie di reato anche tramite la somministrazione di specifici questionari di autovalutazione, sono le seguenti:

- Amministratore Delegato,
- Responsabile Finanza (Head of Finance),
- Responsabile Risorse Umane e Legale (Head of HR and Legal),
- Responsabile IT (IT Manager),
- Responsabile Approvvigionamenti (Head of Supply Chain),
- altri Responsabili di Direzioni/Funzioni.

Gli scambi informativi ed i questionari di autovalutazione erano orientati a comprendere:

- la storia passata dell'impresa anche con il riferimento alla propensione al rischio;
- le caratteristiche dei processi aziendali riferibili a ciascuna area interessata e l'eventuale rilevanza delle attività ai fini del Decreto;
- le procedure e controlli interni presenti nello svolgimento delle attività, utili alla prevenzione dei reati emersi come rilevanti per la Società;
- la tipologia delle relazioni con la Pubblica Amministrazione italiana;
- gli eventuali rapporti con altri enti pubblici e la loro frequenza;
- il ricorso ad intermediari nell'ambito delle relazioni con gli enti pubblici;
- l'esistenza di altri soggetti, cd. "sottoposti", all'interno di ciascuna Direzione/Funzione coinvolti nel rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- le modalità di gestione e diffusione, da parte della Società, di dati finanziari, dati contabili e di ogni altra informazione;
- le modalità di tutela degli archivi informatici e, in generale, il sistema adottato dalla Società per garantire la sicurezza delle informazioni;
- i poteri esercitati in forza di deleghe e procure scritte o di fatto;
- le modalità di reporting verso gli organi societari e di controllo;
- l'esistenza di policy, procedure e regole etiche di comportamento;
- le procedure per garantire l'igiene, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- le prassi per garantire la correttezza dei processi nell'area ambientale;
- l'esistenza, anche sintetica, di Modelli di governo dei rischi;
- l'esistenza di prassi scritte relative alla Corporate Governance e di aderenza alle normative (Compliance);
- l'esistenza di un sistema di verifiche ai fini della creazione di un Sistema di Controllo Interno nell'ambito dell'assetto organizzativo;
- la gestione dell'uso del contante e normative connesse;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	29 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- la gestione delle attività di budget annuale, di cash flow, di bilancio e relative programmazioni fiscali, con particolare riferimento alle poste estimative ed a quelle finanziarie;
- l'eventuale esistenza di contenziosi civili e di procedimenti penali in un'ottica di valutazione del rischio - reato.

1.3. L'APPROCCIO METODOLOGICO

L'approccio metodologico ha consentito alla Società di:

1. **individuare le attività sensibili:** attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società, lo scambio informativo con i Responsabili delle Direzioni/Funzioni e la compilazione dei questionari di autovalutazione, sono state individuate le aree ed i processi in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati. La possibilità teorica di commissione dei reati è valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell'attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi;
2. **identificare i Protocolli di controllo già esistenti:** attraverso le risposte fornite all'interno dei questionari di autovalutazione di cui al punto 1 sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
3. **calcolare il rischio residuo:** per ciascuna attività o area sensibile è stato stimato il "rischio residuo" ossia *"il rischio ottenuto riducendo il valore iniziale del rischio potenziale in misura proporzionale alla forza del Sistema di controllo interno che caratterizza il processo in questione"*;
4. **predisporre la Matrice dei rischi e il riepilogo di Risk Scoring:** una volta identificati i fattori di rischio, gli stessi vengono traslati all'interno della Matrice tecnica *"penal-preventiva"* con relativo calcolo del *"rischio residuo"* ove si intende, per quest'ultimo e come detto, il valore ottenuto riducendo dal valore iniziale del rischio (a livello potenziale) la valutazione di presidio dei controlli interni di cui al punto precedente.

Il livello di rischio residuo rappresenta un elemento determinante, ma iniziale, per la definizione delle misure di controllo e/o correttive che devono essere adottate nelle fasi successive alla Mappatura dei rischi. Infatti, preme evidenziare la doverosità della ripetizione, a distanza di tempo, della Mappatura al fine di confrontare e verificare il livello di rischio residuo che ancora potrebbe permanere nonostante le misure adottate con l'aggiornamento del Modello 231.

A tal riguardo la predisposizione del documento denominato *"Riepilogo di Risk Scoring"*, attraverso le evidenze cui conduce, trova la sua funzionalità quale indice di riferimento per la verifica del successivo contenimento/annullamento del rischio residuo preventivamente riscontrato;

5. **identificare i Protocolli di prevenzione:** sulla base di quanto osservato nell'attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono state individuati i Protocolli etico -

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	30 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

organizzativi che devono essere attuati per prevenire la commissione dei reati. Sono stati, altresì, individuati i principi per la redazione dei Protocolli riassumibili come segue:

- **tracciabilità:** deve essere ricostruibile l'iter di formazione degli atti e devono essere reperibili le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve poter essere documentata in tutte le fasi di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo. L'attività di verifica e controllo deve essere a sua volta essere documentata eventualmente attraverso la redazione di verbali;
- **separazione di compiti e funzioni:** non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati in conformità a regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa; le procure devono prevedere obblighi di rendiconto al superiore gerarchico;
- **archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della Direzione/Funzione interessata o del soggetto da questo delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica;
- **riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al Responsabile della Direzione/Funzione e al soggetto da questo delegato. È altresì consentito all'Organismo di Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione.

Per ciascun Protocollo di prevenzione è individuato un responsabile (il Responsabile del Protocollo), che coincide di norma con il Responsabile della Direzione/Funzione prevalentemente interessata dall'operazione sensibile.

Il Responsabile del Protocollo deve garantire il rispetto delle regole di condotta, dei Protocolli etici di prevenzione e delle procedure aziendali da parte dei propri sottoposti e, per quanto possibile, di tutti coloro che prendono parte all'attività.

Il Responsabile del Protocollo informa l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza, in conformità con quanto previsto nella Parte Generale del presente Documento di Sintesi del Modello, e nel Protocollo etico organizzativo n. 6/2018 "Definizione degli obblighi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza".

I Protocolli etico organizzativi redatti all'inizio e aggiornati a margine di ogni fase di Mappatura delle aree a rischio sono i seguenti:

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	31 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- 1/2018 - Linee guida di applicazione dei Protocolli di prevenzione;
- 2/2018 - Gestione della tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 3/2018 - Principi generali inerenti alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 4/2018 - Gestione del Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
- 5/2018 - Gestione delle risorse umane;
- 6/2018 - Definizione degli obblighi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- 7/2018 - Gestione dell'elaborazione del bilancio d'esercizio;
- 8/2020 - Gestione delle risorse finanziarie;
- 9/2018 - Acquisto di beni e servizi;
- 10/2018 - Gestione delle denunce (Sistema di whistleblowing);
- 11/2018 - Gestione delle attività di antiriciclaggio, politiche di contrasto all'autoriciclaggio e disciplina in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 12/2018 - Linee guida di contrasto alla criminalità informatica, richiami generali privacy e cybersecurity;
- 13/2018 - Sistemi di tracciabilità dei pagamenti sotto la soglia legale del contante;
- 14/2018 - Tutela dell'industria e del commercio;
- 15/2020 - Gestione della contrattualistica;
- 16/2018 - Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione;
- 17/2018 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 18/2018 - Gestione dei rifiuti e dei rischi ambientali;
- 19/2022 - Gestione dei Gap Action Plan 231;

6. compilare il Gap Action Plan: le non conformità rilevate in sede di Mappatura, e non risolte esclusivamente con la precedente fase di aggiornamento e/o costruzione ex novo dei Protocolli, devono essere oggetto di un'analisi dettagliata orientata all'individuazione delle proposte di correttivo da adottare e di una successiva rivisitazione. Infatti, per ogni fattore di rischio devono essere individuati mirati correttivi che andranno ad attenuare i rischi 231 corrispondenti alla specifica non conformità individuata. A distanza di un certo intervallo temporale, ritenuto ragionevole, deve essere verificato l'andamento del correttivo al fine di accertare la risoluzione del gap.

Al fine di disciplinare la gestione dei Gap Action Plan rivenienti dalle operazioni di mappatura delle aree a rischio illecito, è stato redatto *ex novo* il Protocollo etico organizzativo "Gestione dei Gap Action Plan 231".

L'obiettivo di tale Protocollo è di garantire che tutte le azioni ed i comportamenti che riguardano l'adozione di correttivi corrispondenti a non conformità rilevate in sede di Risk Assessment siano costantemente verificati e improntati alla trasparenza nonché all'inerenza tecnica affinché non vi sia spazio alcuno per comportamenti anomali che pongano la Società al rischio di potenziale sorgente di danno per la commissione di reati.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	32 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Tale approccio metodologico viene ripetuto per ogni nuovo aggiornamento del Modello.

1.4. LE RISULTANZE DELL'ANALISI

Tra le famiglie di reato attualmente contemplate dal Decreto, sono state individuate quelle che possono, anche indirettamente, impegnare la responsabilità della Società costituendo le seguenti *quindici* Sezioni in cui è suddivisa la Parte Speciale:

1. Sezione A: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
2. Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
3. Sezione C: Delitti di criminalità organizzata anche transnazionali.
4. Sezione D: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.
5. Sezione E: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
6. Sezione F: Delitti contro l'industria ed il commercio.
7. Sezione G: Reati societari.
8. Sezione H: Delitti contro la personalità individuale.
9. Sezione I: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
10. Sezione L: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
11. Sezione M: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
12. Sezione N: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
13. Sezione O: Reati ambientali.
14. Sezione P: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
15. Sezione Q: Reati tributari.

Ciascuna Sezione analizza le fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità della Società e individua, in rapporto ad esse, le cosiddette attività "*sensibili*" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *Risk Assessment*) e detta i principi e le regole generali per l'organizzazione, lo svolgimento e il controllo delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili, indicando specifici Protocolli etico organizzativi di prevenzione (*cd. Risk Management*).

La scelta della Società di limitare l'analisi a questi reati e adottare per essi gli specifici presidi di controllo di cui al presente Documento di Sintesi del Modello, è stata eseguita in conformità alle considerazioni che tengono conto:

1. dell'attività principale svolta dalla Società;
2. del contesto socioeconomico in cui opera la Società;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	33 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

3. dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;
4. dai colloqui con i vertici aziendali e dagli scambi informativi con i Responsabili di Direzione/Funzione.

Per le seguenti famiglie di reato previste dal D.lgs. 231/01:

- Delitti con finalità di terrorismo o di versione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/01);
- Abuso di mercato (art. 25-*sexies* D.lgs. 231/01);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/01);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 D.lgs. 231/01);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/01);
- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/01);

come causa di responsabilità e non considerati dal presente Documento di Sintesi del Modello in quanto estranei all'attività sociale, la Società ritiene che possano costituire efficace sistema di prevenzione l'insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico e i principi e le linee organizzative in materia di direzione e coordinamento della Società.

Qualora, nel prosieguo dell'operatività dell'ente, dovessero emergere rischi riconducibili alle famiglie di reato appena citate, sarà cura dell'OdV segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere con un nuovo *Process Assessment* includendo le fattispecie non considerate in fase di implementazione e continuo aggiornamento del Modello.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	34 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE A: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

(art. 24 D.lgs. 231/01 – articolo integrato dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75)

A1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dall'art. 24 del D.lgs. 231/01, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.).
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.).
3. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
4. Truffa (art. 640 comma 2, n. 1, c.p.).
5. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).
6. Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.).
7. Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, c. 1, L. 898/1986).

A2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed in virtù dello specifico questionario di autovalutazione intitolato "Gestione e governo del rischio di cui all'art. 24 D.lgs. 231/01 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con Autorità di Pubblica Vigilanza", **non possono essere ritenute marginali** all'applicazione del core business dell'ente.

Queste attività possono essere in particolare così sinteticamente raggruppate:

1. gestione degli adempimenti societari (Camera di Commercio, Registro delle Imprese, ecc.);
2. gestione dei rapporti con gli enti pubblici per le attività in materia ambientale (smaltimento rifiuti, depurazione, ecc.);
3. gestione di tutte le fasi negoziali ed esecutive relative a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea;
4. amministrazione del personale (selezione, assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione, ecc.) e gestione dei rapporti con gli Uffici del Lavoro e gli enti previdenziali;
5. attività aziendali che richiedano l'utilizzo dei sistemi informatici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
6. supervisione e controllo nella presentazione di istanze e richieste alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento e/o il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	35 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

7. gestione dei rapporti con le pubbliche autorità concernenti le attività di ispezione, verifica o controllo (NAS, ASL, Guardia di Finanza, Agenzie delle Entrate, ecc.);
8. gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con gli enti pubblici in materia fiscale;
9. gestione dei rapporti con le autorità amministrative locali per la gestione/manutenzione degli immobili;
10. gestione dei rapporti con Authority e Gran Giurì ed enti pubblici per attività di marketing ecc.;
11. gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie e con le forze dell'ordine.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

A3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori esterni della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle procedure interne vigenti.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Ogni operazione “*sensibile*” deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

A4. CRONOLOGIA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE

A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell'art. 24 D.lgs. 231/01, per effetto del D.lgs. 75/2020 che ha introdotto nel Catalogo 231 il reato di frode nelle pubbliche forniture e di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, la Società ha condotto a termine un *Process Assessment e Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione al fine di valutare il livello di rischio correlato.

A5. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controllo interno, volto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	36 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e, ove esistenti, costituiscono formalizzazione delle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo 3/2018 *“Principi generali inerenti alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”* (edizione n. 3 nel 2022).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 3/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 5/2018 *“Gestione delle risorse umane”* (edizione n. 2 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo 12/2018 *“Linee guida di contrasto alla criminalità informatica, richiami generali privacy e cybersecurity”* (edizione n. 2 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo 16/2018 *“Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione”* (edizione n. 3 nel 2022);
- Protocollo etico organizzativo 15/2020 *“Gestione della contrattualistica”* (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 *“Gestione dei Gap Action Plan 231”* (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	37 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE B: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24-bis D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e integrato dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133)

B1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati per delitti informatici legati all'abuso di sistemi e al trattamento illecito di dati (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001). Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
7. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
8. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
12. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105).

B2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **non possono essere ritenute marginali** all'applicazione del business dell'Azienda.

Le attività sensibili individuate possono essere raggruppate, di massima, nelle seguenti gestioni:

1. presidi di sicurezza e controllo per i sistemi informatici di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni, soprattutto con riferimento a quelli sensibili, ed il relativo scambio e comunicazione con soggetti terzi (trattamento dei dati, consensi informati, ecc.);
2. piano di backup e di *disaster recovery*;

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	38 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

3. sistemi di protezione dai software pericolosi, virus, *malware* ed altro;
4. controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, ai sistemi operativi, alle applicazioni ed alla rete della Società;
5. reportistica dell'attività svolta dall'IT Manager e relativa, e periodica, analisi dei rischi;
6. modalità con le quali possono essere eseguiti controlli informatici in conformità alla legge per evitare che siano compiuti all'insaputa del lavoratore;
7. predisposizione di un inventario periodico delle attrezzature e dei software informatici;
8. sistemi di controllo in ipotesi di sostituzione, distruzione o smaltimento dei computer e dei sistemi;
9. gestione e custodia dei dispositivi rimovibili (ad es. USB, CD, hard disk, ecc.);
10. installazione di software provvisti di regolare licenza d'uso;
11. monitoraggio dei sistemi di autenticazione degli utenti tramite codice utente e password e controllo della puntuale revoca degli stessi nei confronti di personale non più operativo presso l'ente;
12. applicazione di una policy mail;
13. videosorveglianza e relativi limiti e cartellonistica;
14. gestione emergenziale per pandemia cybercrime e rischio estorsione da sequestro informatico;
15. gestione di attività in smart working o in modalità di telelavoro;
16. cybersecurity;
17. continuità aziendale a seguito di emergenze a livello comunale, regionale, nazionale ed internazionale con riflessi diretti sull'operatività dell'ente.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

B3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle procedure interne vigenti.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "sensibile" debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "tracciabilità". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

B4. CRONOLOGIA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE

A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell'art. 24-bis D.lgs. 231/01, per effetto della Legge 133/2019, la Società ha condotto a termine, nel 2020, un *Process Assessment* e *Risk*

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	39 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Management mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione compilato dal Responsabile IT (IT Manager).

B5. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti in materia informatica.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativi 12/2018 “*Linee guida di contrasto alla criminalità informatica, richiami generali privacy e cybersecurity*” (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 12/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	40 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE C: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE TRANSNAZIONALI

(art. 24-ter D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, art. 2, comma 29 e integrato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 236)
(Legge 16 marzo 2006 n. 146, artt. 3 e 10)

C1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati per delitti legati alla normativa del “Pacchetto sicurezza” di cui alla Legge n. 94 del 15 luglio 2009. Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) per diverse finalità.
2. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
3. Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.).
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309).
6. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c.p., comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Il reato di associazione per delinquere ricomprende anche quella prevista dall’art. 3 della Legge n. 146 del 2006 che definisce la figura dei *Reati transnazionali* laddove per essi s’intendono quei reati puniti con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché il reato che:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente.

Si tratta delle seguenti potenziali fattispecie di reato:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
2. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43).

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	41 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

4. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309).
5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
6. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

C2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **possono essere ritenuti marginali** all'applicazione del business dell'Azienda. Nonostante tale ridotta rilevanza sono comunque stati condotti specifici approfondimenti con la Direzione della Società.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

C3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle procedure interne vigenti.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "*sensibile*" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "*tracciabilità*".

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

C4. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	42 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- Protocollo etico organizzativo 5/2018 “*Gestione delle risorse umane*” (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 5/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020).
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	43 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE D: PECULATO, CONCUSSIONE,
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

(art. 25 D.lgs. 231/01 – articolo integrato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 e dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75)

D1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati richiamati dall'art. 25 del D.lgs. 231/01, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

1. Peculato (art. 314, comma 1 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea ed escluso il peculato d'uso.
2. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
3. Concussione (art. 317 c.p.).
4. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).
6. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
8. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
9. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
10. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
11. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
12. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
13. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Ai fini della configurabilità della corruzione attiva e della istigazione alla corruzione, la norma assimila altresì ai nostri pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio coloro, che nelle sedi internazionali, svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle svolte dai pubblici agenti nel nostro ordinamento.

Infine, è doveroso qui segnalare un inasprimento generale di tutte le pene attinenti i reati di corruzione stabiliti tramite la Legge 190/12, la Legge 69/2015 e la Legge 3/2019.

D2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi ed in virtù del questionario di autovalutazione intitolato "Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25 D.lgs. 231/01 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", **non possono essere ritenute marginali**

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	44 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

all'applicazione del core business dell'ente anche in virtù della trasversalità dei reati menzionati nella presente Sezione in relazione ai diversi ambiti nei quali possono essere commessi.

Pertanto, le maggiori attività sensibili sulle quali occorre continuare a porre il dovuto presidio di attenzione, sono quelle inerenti:

- alla tracciabilità e puntuale formalizzazione dei rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione, sia italiana che comunitaria, in tutte le sue articolazioni;
- alla gestione trasparente di tutto il processo di: a) selezione e assunzione di risorse umane; b) conferimento di incarichi ai fornitori; c) scelta dei consulenti.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

D3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, e nella fattispecie nelle normative afferenti alla Legge Anticorruzione n. 190 del 6 novembre 2012 e sue successive modifiche o integrazioni.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “sensibile” deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “tracciabilità”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

D4. CRONOLOGIA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE

A. Il 31 gennaio 2019 è entrata formalmente in vigore la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 avente ad oggetto le “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Tale Legge ha:

- globalmente inasprito le sanzioni interdittive per i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- inserito ufficialmente il reato di traffico di influenze illecite quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, all'interno della presente Sezione, inglobandolo con il reato di millantato credito (contestualmente abrogato) ed eliminando, di fatto, la distinzione tra le due fattispecie;
- introdotto la procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, precedentemente contestati solo mediante querela proposta dal soggetto corrotto in quanto persona offesa del reato.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	45 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

A seguito della sopra citata modifica, la Società ha condotto a termine, nel 2020, un *Process Assessment* e *Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione.

- B. A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell'art. 25 D.lgs. 231/01, per effetto del D.lgs. 75/2020 che ha introdotto nel Catalogo 231 i reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, la Società ha condotto a termine un *Process Assessment* e *Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione al fine di valutare il livello di rischio correlato.

D5. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un Sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 16/2018 "*Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione*" (edizione n. 3 nel 2022).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 16/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 3/2018 "*Principi generali inerenti alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" (edizione n. 3 nel 2022);
- Protocollo etico organizzativo 15/2020 "*Gestione della contrattualistica*" (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 "*Gestione dei Gap Action Plan 231*" (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	46 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE E: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(art. 25-bis D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla D.L. 350/2001 e modificato dalla Legge 23 luglio 2007 n. 99)

E1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione si riferisce ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis D.lgs. 231/01 ossia:

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **possono essere ritenute marginali** all'applicazione del business dell'Azienda.

Nonostante tale ridotta rilevanza sono stati condotti specifici approfondimenti con la Direzione della Società.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	47 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

E3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle procedure interne vigenti.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

E4. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell’ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all’interno della Società.

Nonostante la ridotta attinenza con il core business dell’impresa, il Protocollo etico organizzativo, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo 8/2020 “*Gestione delle risorse finanziarie*” (edizione n. 1 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 8/2020, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	48 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE F: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99)

F1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati per delitti legati allo “Sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese” di cui alla Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

F2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi ed in virtù del questionario di autovalutazione intitolato “Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 - Delitti contro l'industria ed il commercio”, **non possono essere ritenute marginali** proprio in virtù del core business dell'ente.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

F3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e dalle procedure interne vigenti.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	49 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

F4. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell’ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all’interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo 14/2018 “*Tutela dell’industria e del commercio*” (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 14/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

Inoltre, è inserito uno specifico richiamo comportamentale all’interno del paragrafo 2.14 “*Concorrenza leale*” del Codice Etico.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	50 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE G: REATI SOCIETARI

(art. 25-ter D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dall’art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 30 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38)

G1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D.lgs. 231/01, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
2. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).
3. Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).
4. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).
5. Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
7. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
10. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).
11. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
12. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
13. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
14. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
15. Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.).
16. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
17. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

G2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell’ambito dei reati societari ed in virtù del questionario di autovalutazione intitolato “*Gestione e governo del rischio di cui all’art. 25-ter D.lgs. 231/01 - Reati societari*”, **non possono essere ritenute marginali**. Queste attività possono essere così raggruppate:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci (d’esercizio e consolidato), nelle relazioni e in altri documenti di impresa rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società nonché la comunicazione a terzi delle informazioni suddette;
- Relazione sulla gestione;
- Gestione amministrativa delle fatture;
- adempimenti fiscali;
- operazioni sul capitale;

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	51 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- valutazione delle poste estimative;
- gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
- gestione delle risorse finanziarie della Società;
- rapporti con controparti societarie in occasione di gare (selezione competitiva del contraente);
- gestione delle Assemblee dei Soci;
- rapporti con: i Soci, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e con le Autorità di Vigilanza o Enti Pubblici;
- coordinamento e supporto al Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni straordinarie;
- contenzioso con controparti societarie, e non, anche nei suoi sviluppi transattivi.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

G3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi, dalle procedure interne vigenti e alle regole contenute nello Statuto.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione "sensibile" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "tracciabilità". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali

G4. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati societari.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I Protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, sono adottati nelle seguenti aree:

- Protocollo etico organizzativo 7/2018 "Gestione dell'elaborazione del bilancio d'esercizio" (edizione n. 2 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo 8/2020 "Gestione delle risorse finanziarie" (edizione n. 1 nel 2020).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	52 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

I Protocolli etico organizzativo che, a corredo dei precedenti, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 16/2018 “*Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione*” (edizione n. 3 nel 2022);
- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	53 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE H: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(art. 25-quinquies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199)

H1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati richiamati dall'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01, inseriti dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, e di seguito riportati.

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater).
5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1).
6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies).
7. Tratta di persone (art. 601 c.p.).
8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
10. Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
11. Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.).
12. Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.).
13. Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).
14. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

H2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi ed in virtù del questionario di autovalutazione intitolato "Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-quinquies D.lgs. 231/01 - Delitti contro la personalità individuale", concernono la corretta gestione della manodopera intesa come rispetto dei requisiti e delle condizioni di lavoro indicate anche all'interno dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (di seguito anche "CCNL").

Le attività sensibili individuate possono essere raggruppate, di massima, nelle seguenti gestioni:

1. utilizzo responsabile dei dispositivi informatici e relativo accesso ai siti internet;
2. gestione del rapporto di collaborazione con il personale in termini di: a) retribuzioni; b) orario di lavoro; c) periodi di riposo; d) riposo settimanale; e) aspettativa obbligatoria; f) ferie e permessi; g) misure di tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro;
3. sistemi di videosorveglianza, diretta o a distanza;
4. somministrazione di lavoro;
5. operazioni di distacco del personale secondo la specifica normativa di riferimento.

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	54 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

H3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e dai CCNL.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

H4. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 5/2018 “*Gestione delle risorse umane*” (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 5/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	55 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE I: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, modificato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

11. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati per violazione in materia antinfortunistica di cui alla Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ed al D.lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, integrato dal D.lgs. 106/09. Si tratta delle seguenti fattispecie di reato presupposto:

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

12. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento all’inserimento dei contenuti del D.lgs. 81/08, integrato con il D.lgs. 106/09, per quanto attiene alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime è ritenuto valido il Modello quando questo è adottato ed efficacemente attuato assicurando un Sistema della sicurezza che risponda ai seguenti obblighi:

- attività di informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori;
- piani ed attività di sorveglianza sanitaria;
- formazione primo soccorso, gestione delle emergenze, riunioni periodiche con tema la sicurezza sul luogo di lavoro, la gestione degli appalti e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- gestione e revisione della valutazione dei rischi ed adozione di misure e correttivi di prevenzione, mitigazione e protezione susseguenti anche a seguito di emergenze a livello comunale, regionale o nazionale che impongono un focus straordinario e suppletivo sul tema rispetto al consueto;
- rispetto dei parametri standard tecnici, tecnologici e strumentali relativi a macchinari, attrezzature, apparecchiature, agenti chimici, biologici e fisici;
- attività di audit e di vigilanza con riferimento alle procedure operative, tecniche e gestionali ed alle istruzioni sulla sicurezza dei lavoratori nonché alla loro efficacia a distanza di tempo;
- acquisizione delle certificazioni “obbligatorie” da acquisire.

Tutto ciò definito in un Modello organizzativo *ad hoc* che, secondo l’art. 30 del D.lgs. 81/08, includa:

1. un Sistema di registrazione della reale ed avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate sulla base delle dimensioni dell’azienda;

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	56 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

2. un'articolazione delle funzioni tale da garantire adeguate competenze tecniche e poteri per verificare, valutare, gestire e controllare il fattore rischio e specifico organigramma della sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni emanate e delle regole indicate nel Modello;
4. un Sistema di controllo e reporting che valuti l'attuazione e l'implementazione nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
5. mirate prassi atte al riesame del Modello in occasione dei controlli effettuati, nel caso di incidenti di percorso o di violazioni emerse, in occasione di variazioni dell'assetto organizzativo-societario dell'azienda e nell'attività di progresso scientifico e tecnologico o in virtù di emergenze a livello comunale, regionale o nazionale.

L'art. 30 comma 5 del D.lgs. 81/08, infatti, afferma che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati con l'obiettivo di vigilare sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (ad es. Linee Guida UNI-INAIL del 2001 o British Standard OH-SAS 18001:2007 e loro successivi aggiornamenti) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'ente.

Pur tuttavia, ciò non implica necessariamente che il possesso delle suddette certificazioni di qualità sia di per sé sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità da reato in caso d'infortuni o malattie professionali. Infatti, l'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/01 specifica che un Modello, per essere considerato effettivamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, non deve essere solo adottato, ma anche efficacemente e costantemente attuato.

L'analisi sui reati di cui alla presente Sezione è stata condotta al fine di assicurare un approccio sinergico in tema di minimizzazione e gestione dei rischi intrecciando la natura prevenzionistica dell'art. 30 del D.lgs. 81/08, così come integrato dal D.lgs. 106/09, con quella del D.lgs. 231/01 in un'ottica di riduzione ad un livello "accettabile" del rischio di una condotta deviante rispetto alle regole e procedure definite all'interno del Modello organizzativo.

Tutto ciò per non incorrere nella cosiddetta "COLPA ORGANIZZATIVA" consistente in una mancata, carente o inadeguata predisposizione di una struttura interna dotata di efficacia preventiva rispetto alla commissione dei reati, costruita in un'ottica di miglioramento del concetto di sicurezza all'interno del quale l'oggetto della tutela è la vita stessa delle persone.

Il concetto di colpa organizzativa è connesso con la "COLPA GENERICA" per disorganizzazione, imprudenza, negligenza od imperizia della persona giuridica mentre la parte elaborata nel Sub-Modello organizzativo, di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, viene a configurare, in caso di incidente o infortunio, una reale "COLPA SPECIFICA" della società per la violazione o inosservanza delle normative e regolamenti, ordinanze, discipline, linee guida in materia antinfortunistica (Tribunale di Trani – 26 ottobre 2009).

La famiglia dei reati presupposto inerente al sistema di gestione e tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro **interessa trasversalmente tutti gli enti**, qualsiasi sia il settore merceologico nel quale operano. In Froneri Italy, oltre al livello-base di rischio trasversale appena

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	57 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

citato, si aggiunge lo specifico core business che impone il costante monitoraggio ed un solido presidio di controllo sulla materia.

Pertanto, alla luce dell'impatto che la famiglia di reato di cui alla presente Sezione ha sulle attività dell'ente, sono stati condotti gli opportuni approfondimenti attraverso il *Process Assessment* somministrando lo specifico questionario di autovalutazione intitolato "*Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-septies D.lgs. 231/01- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*".

Le attività sensibili individuate possono essere raggruppate, di massima, nelle seguenti gestioni:

1. ogni tipologia, ambito ed attività lavorativa;
2. tutela dei lavoratori che operano in modalità di smart working o di telelavoro;
3. presenza di visitatori e "terzi", in generale, all'interno del perimetro dell'ente;
4. prevenzione degli incendi;
5. piano di manutenzione;
6. prove di evacuazione;
7. formalizzazione della riunione periodica sulla sicurezza ex art. 35 D.lgs. 81/08;
8. analisi dei fabbisogni formativi in materia per tutti i destinatari del Sistema in virtù delle rispettive competenze e/o delle nuove esigenze emerse a seguito di emergenze a livello comunale, regionale o nazionale;
9. gestione degli adempimenti inerenti alla cartella sanitaria del lavoro e, nel complesso, l'attività di sorveglianza sanitaria spettante al Medico Competente (MC);
10. attività di verifica e reportistica tracciata del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
11. attività di reportistica tracciata del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
12. rischio elettrico derivante dalla manutenzione delle apparecchiature;
13. puntuale definizione del sistema delle deleghe in materia;
14. affidamento di lavori o servizi a ditte esterne o a lavoratori autonomi, con conseguente scambio del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) ed esecuzione di controlli tracciati;
15. obblighi informativi e di comunicazione dei lavoratori in ottemperanza ai contenuti dell'art. 20 del D.lgs. 81/08;
16. gestione delle eventuali situazioni di crisi sanitaria comunale, regionale o nazionale con riflessi sull'operatività dell'ente.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	58 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

13. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e nella fattispecie nelle normative afferenti al D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

In generale sono considerati imprescindibili l’impegno:

- all’elaborazione, approvazione e aggiornamento della Politica dell’impresa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro;
- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla Sistema di Sicurezza sul Lavoro (SSL);
- alla predisposizione delle Deleghe funzionali complete, dettagliate ed esaustive dimostrando l’eccellenza qualitativa delle scelte organizzative assunte;
- alla puntuale designazione, nomina e/o elezione di tutte le figure responsabili in materia: Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Preposti, Addetti alla squadra di primo soccorso sanitario, Addetti alla squadra emergenze, evacuazione, prevenzione e lotta antincendio;
- all’assicurazione che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) siano completi, adeguati, sufficienti, esaustivi e costantemente aggiornati anche e soprattutto in virtù di emergenze a livello comunale, regionale e nazionale che ne impongono una revisione con intervalli temporali più brevi;
- all’impostazione e all’aggiornamento dell’Organigramma e relativo funzionigramma della sicurezza sul lavoro con l’obiettivo di delineare una chiara struttura gerarchica delle singole responsabilità, eventualmente supportato da un adeguato Sistema di deleghe, responsabilità ed annessi poteri con specifico riferimento ai contenuti dell’art. 30 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla diffusione della responsabilità nella gestione della SSL all’intera organizzazione, dal Datore di lavoro sino ad ogni lavoratore e soggetto “*terzo*”, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione dell’ente;
- al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane, economiche e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati, formati e addestrati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	59 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- a riesaminare periodicamente il Sistema di gestione attuato;
- a adottare politiche non superficiali;
- a definire e diffondere all'interno dell'ente gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

14. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO ORGANIZZATIVI

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti in materia antinfortunistica.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo 2/2018 “*Gestione della tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro*” (edizione n. 3 nel 2022).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 2/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	60 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE I: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO E BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

(art. 25-*octies* D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ed integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195)

L1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio di seguito riportati.

1. Ricettazione (art. 648 c.p.).
2. Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.).
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).
4. Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva Europea 2018/1673 “*sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*”, ha esteso i reati presupposto inerenti ai delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* D.lgs. 231/01) comprendendo anche circostanze riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio ed autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Per quanto attiene alla rilevanza operativa delle nuove disposizioni è necessario rilevare la previsione normativa, quale criterio di imputazione soggettiva, dell’elemento colposo.

L2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell’ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi, **non possono essere ritenute marginali** rispetto al proprio core business e riguardano i necessari presidi di controllo su:

1. dati d’identificazione ai fini antiriciclaggio;
2. identificazione di tutti gli intestatari di rapporti continuativi;
3. rispetto della soglia legale vigente per legge scongiurando i fenomeni delle cosiddette “operazioni frazionate”;
4. completezza degli assegni emessi o ricevuti;
5. pagamento delle retribuzioni;
6. transazioni finanziarie in generale;
7. sponsorizzazioni;
8. gestione degli anticipi al personale;
9. ciclo attivo e passivo dei pagamenti;
10. rendicontazione dei corsi di formazione;
11. apposizione della targhetta alfanumerica sui beni in possesso dell’ente;
12. tracciabilità del percorso dei beni;
13. provenienza dei fondi creati come provvista;

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	61 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

14. gestione delle imposte e tasse;
15. monitoraggio delle operazioni sospette;
16. selezione e gestione dei fornitori, consulenti e partner in generale.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

L3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e nella fattispecie nelle normative italiane, e straniere, applicabili.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

L4. CRONOLOGIA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE

Con l'introduzione del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, la Società ha provveduto, come da prassi consolidata, all'aggiornamento dei contenuti del Modello 231 avviato tramite le operazioni di Process Assessment e Risk Management mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di autovalutazione al fine di valutare il livello di rischio correlato.

L5. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo 11/2018 “*Gestione delle attività di antiriciclaggio, politiche di contrasto all'autoriciclaggio e disciplina in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” (edizione n. 3 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	62 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del precedente 11/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 8/2020 “*Gestione delle risorse finanziarie*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo 9/2018 “*Acquisto di beni e servizi*” (edizione n. 2 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	63 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE M: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-novies D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99)

M1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati per delitti legati allo “Sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese” di cui alla Legge n. 99 del 23 luglio 2009.

Si tratta degli illeciti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633:

1. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies, art. 171-octies, art. 174-quinquies).

M2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **possono essere ritenuti marginali** all'applicazione del business dell'Azienda.

Nonostante tale ridotta rilevanza sono comunque stati condotti specifici approfondimenti con la Direzione della Società al fine di individuare le attività sensibili. Dalle risultanze del relativo Risk Assessment è emerso che tali attività sensibili sono potenzialmente le seguenti:

- gestione dell'acquisto e dell'aggiornamento delle licenze d'uso per i programmi per i personal computer aziendali;
- utilizzo di siti internet e dei *social network*.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

M3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e dai Protocolli etico organizzativi.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “sensibile” deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “tracciabilità”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	64 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

M4. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 12/2018 *“Linee guida di contrasto alla criminalità informatica, richiami generali privacy e cybersecurity”* (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 12/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 *“Gestione della contrattualistica”* (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 *“Gestione dei Gap Action Plan 231”* (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	65 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE N: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA*(art. 25-decies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116)***N1. LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce al reato incluso nell'art. 25-decies D.lgs. 231/01:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

N2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito del reato di cui alla presente Sezione, **non possono essere ritenute marginali** all'applicazione del core business dell'ente. Tale valutazione è emersa in virtù dei comportamenti cui deve attenersi il dipendente o collaboratore della Società nell'eventualità di un procedimento penale per reati connessi allo svolgimento dell'attività aziendale.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

N3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e nella fattispecie dalle normative italiane, e straniere, applicabili.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si precisa che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria (Giudici, P.M. e ausiliari), i destinatari del Modello non devono:

- obbligare, indurre o condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso (che si intende) interesse della Società, la libera volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare/offrire denaro o qualsiasi altra utilità, anche attraverso terzi, per fornire/ottenere dichiarazioni non veritiere.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	66 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

N4. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione del reato della presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell’ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all’interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 17/2018 “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria*” (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 17/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	67 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE O: REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dal D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121
e integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)

O1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce all'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01, introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011, possono determinare una responsabilità dell'ente.

1. Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.).
2. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.).
3. Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.).
4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).
5. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.).
6. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
7. Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/06).
8. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/06).
9. Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/06).
10. Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/06).
11. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06).
12. Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06).
13. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06).
14. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06).
15. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06).
16. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-*bis* D.lgs. 152/06).
17. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3).
18. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2).
19. Inquinamento doloso (D.lgs. 202/07, art. 8).
20. Inquinamento colposo (D.lgs. 202/07, art. 9).

O2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi ed in virtù del questionario di autovalutazione intitolato "Gestione e governo del rischio di cui all'art. 25-undecies D.lgs. 231/01 - Reati

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	68 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

ambientali”, ad una prima valutazione **non possono essere ritenuti marginali** all’applicazione del business dell’Azienda stessa.

Si tratta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di mantenere solidi presidi di controllo sulle seguenti gestioni:

- ogni tipologia di rifiuto prodotta con particolare riferimento ai rifiuti speciali;
- gestione dei rifiuti in caso di emergenza sanitaria comunale, regionale o nazionale con riflessi sull’operatività dell’ente;
- adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti (ad es. compilazione dei Formulari, Registro di carico/scarico, MUD, saldo della quota SISTRI, ecc.);
- supervisione e controllo sulla materia ambientale globalmente intesa;
- allocazione puntuale delle responsabilità sia di primo che di secondo livello;
- specifica e continua formazione in materia;
- gestione dei beni patrimoniali in caso di dismissione, distruzione o trasformazione.

L’elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell’assetto organizzativo ed operativo dell’ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell’esigenza di aggiornamento segnalata dall’Organismo di Vigilanza.

O3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

O4. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell’ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all’interno della Società.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	69 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 18/2018 “*Gestione dei rifiuti e dei rischi ambientali*” (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 18/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	70 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE P: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(art. 25-duodecies D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dal D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 e integrato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161)

P1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce alle condotte che, ai sensi dell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 con il richiamo al delitto di cui all'art. 22, co. 12 e 12-bis del D.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) ed integrato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 con l'inserimento delle fattispecie penali di cui all'art. 12 del medesimo T.U., possono determinare una responsabilità dell'ente per i seguenti reati:

- nell'ambito delle “*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*” (art. 12):
 - Favoreggiamento della permanenza clandestina;
 - Procurato ingresso illecito;
- nell'ambito del “*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*” (art. 22):
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

P2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **possono essere ritenute limitatamente marginali** all'applicazione del business dell'Azienda.

Nonostante tale non significativa rilevanza è stato eseguito uno specifico Risk Assessment sul reato in questione.

L'elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo dell'ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell'esigenza di aggiornamento segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

P3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e, nella fattispecie, nelle normative afferenti al Testo Unico sull'Immigrazione.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	71 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

P4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO ORGANIZZATIVI

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 5/2018 “*Gestione delle risorse umane*” (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 5/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	72 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE Q: REATI TRIBUTARI

(art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 – articolo introdotto con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e integrato dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75)

Q1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce alle condotte che, ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, possono determinare una responsabilità dell'ente per i seguenti reati:

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 D.lgs. 74/2000).
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art 3 D.lgs. 74/2000).
3. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
4. Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 D.lgs. 74/2000).
6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 D.lgs. 74/2000).
7. Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art 11 D.lgs. 74/2000).

Q2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione **non possono essere ritenute marginali** all'applicazione del business dell'Azienda se relazionate al trasversale tema della puntuale gestione del rischio fiscale.

Pertanto, le attività sensibili individuate possono essere raggruppate, di massima, nelle seguenti gestioni:

- allocazione delle responsabilità interne sul tema fiscale e tributario, ivi compreso il monitoraggio delle relative normative, nel pieno rispetto del principio della segregazione delle funzioni;
- predisposizione di procedure ad hoc non basandosi solamente sulla normativa civilistica;
- definizione di una pianificazione tributaria;
- implementazione di punti di controllo sui rischi fiscali e tributari, ivi compresi quelli nuovi;
- programmazione di una periodica formazione sul tema in continua evoluzione;

APPROVATO DA	EDIZIONE	FRONERI	SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	73 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- analisi dell’anagrafe dei clienti e dei fornitori e della reale consistenza informativa degli stessi;
- completezza e correttezza dei dati e delle informazioni contenute nelle compensazioni fiscali e nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi;
- riconciliazione tra i documenti giustificativi della fattura ricevuta ed il contratto prima dell’effettuazione del relativo pagamento.

L’elenco delle attività sensibili deve essere aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione a fronte di interventi normativi o di variazioni nell’assetto organizzativo ed operativo dell’ente. Tale integrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche in virtù dell’esigenza di aggiornamento segnalata dall’Organismo di Vigilanza.

Q3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dai Protocolli etico organizzativi e, nella fattispecie, nelle normative afferenti ai reati tributari.

La Società adotta regole generali di organizzazione, gestione e controllo delle attività sensibili che devono trovare specifica attuazione nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione “*sensibile*” deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua “*tracciabilità*”. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali

Q4. CRONOLOGIA DELL’AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE

A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell’art. 25-*quiquiesdecies* D.lgs. 231/01, per effetto del D.lgs. 75/2020 che ha introdotto nel Catalogo 231 i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione se commessi nell’ambito di “*sistemi fraudolenti transfrontalieri*” e se l’imposta IVA evasa non è inferiore a dieci milioni di euro, la Società aveva già anticipatamente proceduto al *Process Assessment* e *Risk Management* mediante l’erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione al fine di valutare il livello di rischio correlato cui si rimanda.

Q5. PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell’ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all’interno della Società.

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	74 di 75

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 7/2018 “*Gestione dell’elaborazione del bilancio d’esercizio*” (edizione n. 2 nel 2020).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato Protocollo 7/2018, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo 15/2020 “*Gestione della contrattualistica*” (edizione n. 1 nel 2020);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2022 “*Gestione dei Gap Action Plan 231*” (edizione n. 1 nel 2022).

APPROVATO DA	EDIZIONE		SOSTITUISCE	PAGINA
C.d.A. – 14.10.2022	N. 3		Ed. 2 del 29.10.2020	75 di 75